



489/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79318 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Lippi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di essere dipendente del Ministero dell'Interno e titolare di pensione privilegiata indiretta concessa dal Min. Interno n. iscr. OMISSIS dall'01.11.1997, liquidata dall'INPS. Ha esposto che il resistente non ha provveduto alla

liquidazione della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico, nonostante la richiesta del 2/10/2007, rigettata con nota del 05.12.2007, prot. 57792. Sul punto, ha richiamato precedenti giurisprudenziali e le pronunce della Corte costituzionale. Ha concluso per il riconoscimento del diritto alla tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità a far data dalla decorrenza del rapporto pensionistico, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Il resistente INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo e non si è costituito in giudizio.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con l'ordinanza n. 141/2023 è stata dichiarata la contumacia dell'INPS ed è stato ordinato all'INPS di depositare il fascicolo amministrativo.

Con note la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 23/10/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Lippi per la ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del

dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In primo luogo, occorre confermare la dichiarazione di contumacia dell'INPS.

Nel merito, si rileva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, come da costante giurisprudenza, tra cui la sentenza n. 284/2021 di questa Sezione, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale (Sezioni Riunite n. 10/2002).

Alla soccombenza segue la condanna delle spese di lite, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- accoglie il ricorso; sulle somme dovute a titolo di arretrati sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo

parziale;

- condanna l'INPS alle spese di lite, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.10.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.10.2024
11:25:00
GMT+02:00